



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

Il Dirigente

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 di “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche/integrazioni;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” ed in particolare l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”, nonché i commi 6-bis e 6-ter;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n.124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 10 luglio 2020, n. 60, relativa alle “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 6 maggio 2022, n. 112, relativa alle “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca 20 novembre 2023, relativo all’integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 16 maggio 2024, n. 88, relativa alle “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.27 del 16 febbraio 2026 relativa alle “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (GPS);



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

TENUTO CONTO che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e prevede la compilazione di distinte graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, attraverso l'utilizzo di codici alfanumerici opportunamente differenziati;

VISTO il Dispositivo di questo Ufficio n.13020 del 27/04/2026 che delega, ai sensi dell'art.8 comma 5, dell'O.M.n.27 del 16/02/2026 ai Dirigenti delle Scuole Polo la valutazione delle istanze pervenute dagli aspiranti per l'iscrizione nelle GPS della provincia di Chieti;

VISTE le istanze prodotte dai candidati in modalità telematica sul portale unico del reclutamento;

VISTI i controlli effettuati dalle Istituzioni Scolastiche delegate sulle istanze prodotte dai candidati aspiranti alle GPS per il biennio 2026/2028;

CONSIDERATO il potere di autotutela al quale l'amministrazione è ricorsa per rettificare eventuali errori di valutazione commessi dalle istituzioni scolastiche durante le operazioni di convalida dei titoli;

VISTO l'art.8, comma 1, dell'O.M.27/2026 secondo cui tutti i candidati sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati da A/1 ad A/10 e che in caso di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, si procede alla rettifica del punteggio od all'esclusione dalla graduatoria;

VISTO l'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito AOODGPER 17710 del 08/07/2026 di apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5, commi da 5 a 12, del Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 e degli articoli 12 e 13 dell'Ordinanza Ministeriale del 16 febbraio 2026, n.27;

TENUTO CONTO che i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di quei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali e/o di punteggi non spettanti;

FATTA SALVA la possibilità di agire in autotutela per il ripristino di ogni situazione giuridicamente rilevante connessa agli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Chieti;

VISTO l'art. 9, co. 1 dell'O.M. 27/2026, che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale sul proprio sito web e, contestualmente, la pubblicazione delle correlate graduatorie di istituto all'Albo di ciascuna istituzione scolastica;

VISTO il dispositivo prot. n. 0022414.17-07-2026 con il quale sono state pubblicate le GPS Provvisorie per il biennio 2026/2028;

VISTO il dispositivo n. prot. 0025929.12-08-2026 con cui sono state ripubblicate a seguito di correzioni e modifiche apportate le GPS biennio 2026/28;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara

DISPONE

Art.1) La pubblicazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze GPS definitive allegate al presente dispositivo di cui sono parte integrante, valevoli per l'Ambito Territoriale di Chieti posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° grado, della scuola secondaria di II° grado e del personale educativo per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

Art.2) In applicazione delle vigenti norme sull'Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell'Ambito territoriale di Chieti-Pescara, la pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

Art.3) Ai sensi di quanto previsto da normativa vigente, O.M. 27/2026, gli aspiranti sono ammessi nelle GPS con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione in qualsiasi momento può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dalle graduatorie. L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari;

Art.4) Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le graduatorie pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati, gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

Il Dirigente
Leonardo Iacobucci

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*